

Manoeuvre tactique ou idéologie?

Diritto di voto e sovranità nel pensiero di Daunou

ROBERTA CIARALLI

1. *Il dilemma della souveraineté-exercice*

Affrontare il tema del diritto di voto e della sovranità nella Rivoluzione francese costituisce sempre motivo di grande difficoltà, non solo in virtù della complessità in sé delle due questioni, ma forse soprattutto perché, ad oggi, la letteratura a riguardo è talmente vasta da vanificare anche i migliori sforzi interpretativi. Proprio per questo, l'oggetto della mia analisi non saranno i due concetti presi nella loro essenza generale quanto piuttosto come essi furono interpretati e rivisti da chi, della Rivoluzione, non fu un semplice spettatore bensì un personaggio politico attivo: Pierre Claude François Daunou.

Uomo di Stato, erudito austero, appartenente ad una famiglia di pensiero – l'*Idéologie* – associata al fallimento del Direttorio, egli viene per questo generalmente relegato nei "bassifondi" della storia e con lui anche tutta la sua opera, tanto politica quanto costituzionale. Per quanto si possa discutere sull'importanza della sua

figura politica, è però difficile negare la lucida consapevolezza del suo operato e l'approccio rigidamente pragmatico nell'affrontare anche le questioni più delicate, come appunto, il diritto di voto e la sovranità. Un modo tanto razionale di affrontare la vita politica da permettergli, più di molti suoi contemporanei, di intravedere alcune delle aporie e delle incongruenze con le quali si stava tentando di costruire il nuovo edificio statale.

Considerando l'ampiezza temporale della sua attività, compresa fra il settembre 1792 (data della sua elezione alla Convenzione Nazionale per il Pas-de-Calais) e il 1834 (anno della sua definitiva rinuncia alla politica), il suo lavoro permette inoltre anche di guardare molte fra le più importanti acquisizioni rivoluzionarie attraverso un'ottica differente.

Quando nel 1789 la Rivoluzione fece *tabula rasa* del proprio passato, nulla di quello che i francesi avevano conosciuto fino a quel momento rimase uguale, primo fra tutti il concetto di sovranità, la cui tito-

larità passò dal re alla Nazione. Un assunto questo che prese da subito un'aria di evidenza filosofica – ci fu un quasi unanime accordo nel ritenere che la sovranità «ne reside que dans le tout réuni»¹ – trasformandosi in poco tempo, specie nel campo del diritto pubblico, in uno degli strumenti principali della lotta contro i privilegi ed il dispotismo.

Certo, fra il 1789 ed il 1790 Mounier ed i *Monarchiens* avevano cercato di istituire una co-sovranià fra Nazione e re. Questo tentativo, ispirato dal modello inglese del *King in Parliament*, non ebbe però il successo sperato. La tradizione francese, forgiata dai Capetingi e culminata nell'assolutismo monarchico di Luigi XIV, non si ritrovava nell'esempio inglese. I giacobini, in questo più fedeli alla storia politica francese, trasferirono alla Nazione tutte le caratteristiche che gli antichi legisti regi avevano attribuito al re, donandole quel valore di unità ed indivisibilità che non si esprime mai con altrettanta forza in nessun altro paese. Così l'idea di unire la storia nazionale alla Rivoluzione attraverso il governo monarchico non pervenne che a sottolineare l'*avortement* di una storia monarchica della libertà e l'impossibilità di costruire su questa le fondamenta di istituzioni che si volevano radicalmente nuove.

In questo senso il monito lanciato da Burke già nel 1790 nelle sue *Reflections on the Revolution in France* non poteva che apparire del tutto anacronistico. Mentre infatti in Inghilterra Burke ribadiva l'idea di una Francia inevitabilmente votata al fallimento perché aveva voltato le spalle alla sua storia ed alla propria preesistente "costituzione"², la Rivoluzione reclamava a gran voce la diversità della sua condizione. Non si trattava come nella *glorious revo-*

lution inglese di fare appello al diritto di resistenza contro un sovrano ingiusto ed illegittimo. Non si trattava di fare appello ad una tradizione e a leggi date ormai per acquisite. Anche l'*ancient constitution* a cui Burke fa più volte riferimento era qualcosa di sostanzialmente utopico intorno al quale neppure i giuristi dell'epoca riuscivano a raggiungere un accordo. Veniva cioè sottovalutato il fatto che la Francia aveva solo in apparenza seguito un cammino simile a quello inglese e che la sua volontà di recidere ogni legame con il passato nasceva soprattutto da una crisi già aperta durante la monarchia assoluta e che non poteva più essere ignorata. In sostanza, come ebbe più tardi modo di affermare Charles de Rémusat:

Se per essere liberi bisogna esserlo già stati, se per darsi un buon governo bisogna averlo già avuto... la situazione è resa immobile dai loro antecedenti, il loro avvenire è fatale e vi sono nazioni disperate.

[Cit. M. Boffa, *La Rivoluzione e la Controrivoluzione*, p. 85]

Proprio per questo non sorprende affatto che in quegli anni la sovranità nazionale fosse descritta, a larga maggioranza, come l'unica possibile. Anche un giovane Daunou, allora vicario episcopale di Parigi, non ebbe alcuna difficoltà ad affermare:

La raison prouve si clairement la souveraineté nationale qu'il ne faudrait pas moins d'une révélation expresse pour établir une opinion contraire. La souveraineté du roi fut mise, comme tant d'autres absurdités, sur le compte de la religion.

[Daunou, *La Contrat social des français*, p. 17]

Il problema era semmai quello legato alle conseguenze che una visione così assoluta della sovranità avrebbe comportato. Una

visione senza limiti e tale da rendere ogni potere che ne fosse investito più pericoloso persino del monarca di Antico regime, poiché almeno questi trovava nelle leggi morali, nella religione, nel diritto naturale e nelle leggi fondamentali delle norme che si imponevano alla sua stessa volontà soggettiva. La sovranità uscita dalla Rivoluzione invece era senza limiti apparenti e dunque presumibilmente senza controllo. Ben presto anche i più convinti assertori della sua indiscutibilità, fra i quali lo stesso Daunou, dovettero rendersi conto della necessità di canalizzarne la forza entro apposite "dighe", quali la rappresentanza, il suffragio ristretto, la gradualità delle funzioni. Una cosa era infatti ribadire il principio di sovranità ed un'altra stabilire come questo dovesse essere concretamente esercitato. Per usare un'espressione cara a Rosanvallon, occorreva risolvere «[...] l'ambigüité entre la souveraineté-principe et la souveraineté-exercice» (Rosanvallon, *La démocratie inachevée*, pp. 17-22).

I lavori in Assemblea Costituente ne risentirono subito. Come risentirono della pressione esercitata dal popolo. Un popolo al quale la Rivoluzione aveva dato voce e che ora reclamava il proprio diritto a diventare soggetto attivo della scena politica. Molteplici sono i casi di *Adresses* inviati dai distretti all'attenzione dei costituenti, nei quali era chiara la volontà in quanto *citoyens* di «faire ses lois, nommer ses magistrats, avoir sa milice»³. Significativamente però, nonostante la portata delle rivendicazioni, dal 1789 al 1791 in tutti i dibattiti intorno al diritto di voto non si fa alcun accenno alla parola democrazia e dunque ad una concessione universale del suffragio. Ad essere usato fu invece il termine *gouvernement représentatif*, che sembrò adattarsi meglio

allo scopo di conciliare le due opposte anime della sovranità. Ma quale era in realtà il discrimine fra sovranità popolare e sovranità nazionale? Le categorie sociologiche e giuridiche di popolo e Nazione tendevano infatti a sovrapporsi. La Nazione era vissuta come un soggetto politico reale dagli uomini dell'89. Il popolo della strada ed i protagonisti tutti degli eventi rivoluzionari si interpretavano come Nazione. Ancora non era affatto chiaro se ci fosse una possibile differenza fra le due forme di sovranità. Per questo sarebbe più giusto parlare a riguardo di una sorta di equivoco fondatore.

La nuova carta costituzionale, finalmente approvata nel 1791, non contribuì affatto a dipanare la matassa, anzi la rese, se possibile, più intricata. L'art. III del Titolo III stabiliva infatti che il potere legislativo era delegato ad un'Assemblea nazionale composta da deputati «librement élus par le peuple» e, sebbene nelle intenzioni dei costituenti per popolo dovesse intendersi il corpo elettorale, risulta evidente come una tale distinzione non fosse poi così netta. Questo anche se, come ben ricorda Roberto Martucci ne *L'ossessione costituyente* (2001), ben quattro sezioni del capitolo I (Titolo III) della costituzione fossero interamente dedicate alla definizione delle operazioni elettorali.

In concreto l'attributo di *citoyen actif* veniva conferito a tutti i cittadini maschi maggiori di 25 anni, domiciliati da un anno ed iscritti nei ruoli delle imposte per un valore di almeno tre giornate di lavoro. Questi si riunivano nel capoluogo cantonale per designare gli elettori di secondo grado, che dovevano essere proprietari, locatari o fittavoli di un bene il cui reddito poteva variare dalle cento alle quattrocen-

to giornate lavorative. Solo i descritti elettori di secondo grado andavano poi ad eleggere i deputati. Come si vede, il suffragio era ben lungi dall'essere non solo universale ma anche inclusivo di una grande maggioranza degli elettori, dal momento che in questo sistema solo il voto dei più abbienti era quello che contava davvero. Solo questi, infatti, eleggevano concretamente i deputati all'Assemblea Nazionale. Dal suffragio veniva esclusa «tutta una categoria di francesi» (Duverger, *Le Costituzioni della Francia*, p. 52).

Il 10 agosto 1792, e la brusca interruzione della nuova esperienza costituzionale, non permise in ogni caso di verificare se un tale sistema avrebbe funzionato. La questione della rappresentanza però tornava d'attualità e si sarebbe riproposta di lì a poco in tutta la sua ambigua complessità.

2. 1793: il miraggio del suffragio universale

Dopo la sconfitta della monarchia, lo spirito che animava i costituenti era profondamente diverso da quello dell'89. Alla Nazionale venne infatti sostituito il popolo e la Convenzione, eletta per elaborare una nuova costituzione, intraprese una difficile mediazione fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Continuando peraltro ancora ad evitare di sciogliere il dilemma della sovranità, che rimaneva sempre in bilico.

Il progetto Condorcet sembrò incanalare questa esigenza di equilibrio dando prova, con i suoi 370 articoli, non solo di unità e coesione del disegno costituzionale, ma anche di estrema attenzione per ogni dettaglio della vita politica. In particolare

l'elemento che qui più interessa è quello legato all'esercizio della funzione elettorale e referendaria. Al Titolo II (art.I-X) del suo progetto, Condorcet stabiliva i requisiti necessari per l'acquisizione della cittadinanza, fissando la maggiore età ai ventuno anni compiuti e attribuendo l'esercizio dei diritti politici a tutti i cittadini maschi maggiorenni residenti da almeno un anno sul territorio della Repubblica. Nella sostanza ciò equivaleva a conferire il suffragio universale maschile. Al Titolo VIII stabiliva, poi, l'introduzione della *censure du peuple* sugli atti legislativi. Secondo un complicato meccanismo di convocazione delle Assemblee primarie si prevedeva che ogni legge approvata dall'Assemblea legislativa potesse essere sottoposta a referendum. In questo modo non solo si garantiva ai cittadini l'esercizio effettivo della sovranità, ma si tentava probabilmente di istituire anche una sorta di limite esterno al legislativo, al quale – in linea con la tradizione della Costituente – era stata conferita la *summa* dei poteri pubblici, subordinandogli tutto il resto.

Daunou fu fra i primi ad esprimere la viva preoccupazione circa il nuovo sistema dei poteri e la necessità che questo fosse meglio bilanciato:

Le projet du comité de Constitution attribue aux Assemblées législatives un pouvoir suprême dont je suis effrayé pour elles et pour la paix de la République. [...] En vain l'appellerez-vous représentation nationale; chaque parti, chaque séditieux va se proclamer auprès d'elle le représentant du mécontentement public.

[Daunou, *Essai sur la Constitution*, p. 353]

In questo senso la *censure du peuple* era interpretata come un valido rimedio ad una possibile deriva arbitraria del potere. Pur ammettendo infatti che non fosse conce-

pibile, in una Repubblica popolosa come quella francese, che il popolo sovrano lavorasse egli stesso alla redazione delle leggi o alle sue eventuali modifiche, Daunou non accettava però neppure che il ruolo degli elettori venisse confinato alla sola scelta dei propri rappresentanti. Sarebbe stato come dire loro «vous êtes tous-puissant [...] mais vous ne remuez ni pieds ni mains» (*ibidem*, p.351). Dal momento poi che «ce qui n'est pas l'expression de la volonté générale ne saurait être une loi» (*ibidem*, p.352), l'esercizio del referendum non appariva per Daunou solo come praticabile, ma addirittura indispensabile per evitare ogni forma di *esclavage politique*.

Se poi si va ad esaminare il progetto di costituzione che egli stesso presentò in quell'anno, la sua convinzione a riguardo diviene ancora più evidente. Nel mettere a fuoco il procedimento legislativo, infatti, uno spazio rilevante veniva riservato proprio alla *censure du peuple* che, come nel progetto Condorcet, era anch'essa articolata intorno al concetto di Assemblea primaria, luogo in cui si manifestava il diritto di eleggere i rappresentanti ma anche di controllarne l'operato. Attraverso la *sanction des lois* e, dunque, attraverso la concreta possibilità che una legge non venisse approvata si determinava, nei confronti dei poteri pubblici, un implicito monito a lavorare rettamente.

Per far questo era previsto che le Assemblee primarie rimanessero in sessione per almeno due mesi, nell'arco dei quali discutere delle leggi ed applicare il loro diritto di sanzione:

[...] je proposerai – affermava Daunou – non seulement d'assujettir toutes les lois proprement dites à la sanction du souverain, mais de placer encore auprès de lui tous les moyens d'abroger

les lois existantes, d'obtenir la formation des lois qui n'existent point, de renouveler à son grès les corps constitués et la Constitution elle-même, en sorte qu'il soit toujours certain, toujours incontestable que chaque loi, chaque pouvoir subsistant dans la société, n'y subsiste réellement que par la libre et constante volonté de la nation.

[*Ibidem*, p. 353]

Naturalmente, vale la pena ricordare che da questo sistema venivano esclusi i trattati di pace, le dichiarazioni di guerra, i trattati di alleanza e commercio e tutti quei provvedimenti per i quali anche il più piccolo ritardo avrebbe potuto comportare la nullità dell'atto stesso. L'intento del progetto non era, infatti, quello di paralizzare l'attività politica quanto, piuttosto, di fornirle uno sprone ed al tempo stesso rinsaldare ogni volta il legame con la sovranità popolare. Occorre precisare, inoltre, come per Daunou fosse piuttosto chiaro il fatto che la Nazione era costituita dal popolo e che i due concetti non erano affatto antitetici. Per il deputato del Pas-de-Calais parlare di rappresentanza nazionale e di volontà nazionale come di sovranità popolare non era frutto di contraddizione, bensì di una ben più lucida consapevolezza, del fatto che la Nazione era il popolo. Un concetto non era dunque pienamente valido senza l'altro.

Sebbene però questo passaggio appaia abbastanza evidente, risulta comunque difficile, nel parlare di uno strumento come la *censure du peuple*, non pensare a un esercizio diverso della sovranità, meravigliandosi al contempo che a sollevare la questione fosse proprio Daunou. Egli, infatti, non può certo essere considerato più montagnardo di quanto non lo fosse un Boissy d'Anglas o un Lanjuinais. Come interpretare allora

una simile posizione? Dobbiamo pensare – parafrasando lo stesso Boissy d'Anglas – che si trattasse di un'abile *manoeuvre tactique*? Con ciò, infatti, da un lato si sottraeva agli amici di Danton e Robespierre il beneficio di una proposta audace; dall'altro, introducendo istituti di partecipazione diretta del popolo, si otteneva la riduzione tanto della sovranità arbitraria della Convenzione quanto dell'abusiva influenza rivoluzionaria di Parigi. Il ricorso dunque all'esercizio diretto della sovranità come strumento per contrastare il potere sedizioso della Convenzione.

Apparentemente questa sembrerebbe la conclusione più logica da trarre, soprattutto se si considera che lo stesso Daunou, circa la *sanction*, ebbe modo di affermare:

Oui, si l'activité du pouvoir souverain n'était pas un droit éternel, elle, serait une mesure de sûreté générale conseillée par les circonstances. Oui une autorité sùpreme, visible, agissante, énérgique, est la seule force qui triomphera sur les factions; et si vous ne voulez point du repos servile de la mort publique, qui vous serait donnez par des tyrans usurpateurs de la souveraineté nationale, hâtez-vous donc d'armer le vrai souverain de sa légitime puissance [...].

[*Ibidem*, p. 353]

D'altra parte, anche la sua appartenenza alla famiglia dell'*Idéologie* non può che far pendere la bilancia in favore del tatticismo politico. Gli *Idéologues* muovevano, infatti, da una manifesta diffidenza nei confronti delle forze popolari e consideravano del tutto inammissibile che si potesse dotare il popolo di una sovranità tanto estesa. Testimone ne è il fatto che furono sempre fra i più accesi sostenitori di un suffragio ristretto, unico in grado di instaurare quell'*aristocratie des lumières* necessaria a governare in uno Stato ove il

popolo, pur essendo sovrano, non era considerato in grado di gestire autonomamente il potere. La scelta dei rappresentanti era dunque d'obbligo come d'obbligo era assicurarsi che questi rappresentanti eletti fossero «[...] les plus instruits et les plus intéressés au maintien des lois» (Caporal, *L'affirmation du principe d'égalité*, p. 249). Il ricorso ad un suffragio ristretto era pertanto giustificato dalla volontà di calmare l'eccitazione popolare e di far seguire «[...] all'arbitrio della libertà il rigore della legge» (Moravia, *Il tramonto dell'Illuminismo*, p. 203).

Daunou fu sempre molto chiaro al riguardo, non facendo mai mistero della sua fedeltà al principio del suffragio ristretto, nemmeno quando dalla *tribune* lanciava la sua proposta in favore del *réferendum législatif*. Perché allora non annoverare la sua apertura alla partecipazione popolare come un'abile prova «d'un art de la conjecture que ses amis girondins ne possèdent pas»? (Clément, *Aux sources du libéralisme constitutionnel*, p. 75).

Il fatto è che il suffragio ristretto concepito da Daunou risente di aspetti del tutto innovativi e per nulla affini all'*Idéologie*. Tanto per cominciare, l'unico criterio che avrebbe dovuto essere adottato nell'attribuzione della cittadinanza e dunque del diritto di voto, era quello legato alle imposte: «Nul n'est donc citoyen, s'il ne paie pas l'impôt» (Daunou, *Vues rapides*, p. 346). Imposte che avrebbero dovuto essere ripartite ugualmente fra tutti i cittadini, in ragione delle loro disponibilità. Sarebbe stato del tutto inutile, secondo Daunou, ribadire il principio di uguaglianza nella Dichiarazione dei diritti ed al contempo fissare una quota precisa senza il versamento della quale non si sarebbe avuto accesso al voto.

In aperto contrasto quindi con le condizioni poste dalla costituzione del 1791, Daunou riteneva piuttosto ridicolo anche che un cittadino non potesse votare se non risiedeva da almeno un anno in un dato luogo, dal momento che molti erano i casi di individui costretti a spostarsi e che per questo sarebbero stati arbitrariamente esclusi dalla vita politica:

[...] comme il semble bizarre qu'un citoyen, en changeant de domicile, devienne, par cela seul, suspendu de ses droits politiques; il est fort naturel qu'il puisse les exercer dans un lieu quelconque de l'Etat, non seulement lorsqu'il aura habité ce lieu pendant un année.

[*Ibidem*, p. 346]

Il problema però per Daunou non si limitava a questo, ma risaliva ancora più a monte, investendo numerosi articoli e principi usciti dalla Costituente e considerati quali fonti primarie di instabilità. Riferendosi in particolare alla Dichiarazione dei diritti affermerà:

On rédigea 17 articles, dont l'incohérence, l'ambiguïté, l'imprécision préludèrent à l'injustice, et à la faiblesse des lois, aux humiliations constitutionnelles du peuple, et à nos longues calamités.

[*Essai sur la Constitution*, p. 350]

Una delle accuse più forti rivolte alla Dichiarazione riguardava l'articolo primo, reo di creare l'ineguaglianza sociale nel momento stesso in cui pretendeva di fondare i diritti politici. Dire che tutti gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei loro diritti non bastava a stabilire l'uguaglianza, se poi si aggiungeva che le eventuali distinzioni sociali dovevano essere fondate sull'utilità comune. Quale, continuava Daunou, lo scopo di stabilire un principio ed al tempo stesso limitarne il contenuto?

Che cosa poi si doveva intendere per utilità sociale? Perché non veniva spiegata la natura stessa di queste distinzioni sociali? Un principio quale quello dell'uguaglianza, infatti, non avrebbe mai dovuto essere suscettibile di limitazione. Sarebbe stato come dire che tutti gli uomini erano uguali in diritto ma che al contempo i loro diritti non erano uguali per tutti. Non si poteva pretendere di creare un nuovo Stato rimanendo ancorati alle ceneri elitarie ed aristocratiche di quello vecchio. Stessa sorte anche per l'articolo primo del nuovo progetto di Dichiarazione uscito dal *Comité de Constitution* del 1793, accusato di determinare «la fausse méthode qui vicie l'ensemble du projet» (*ibidem*, p. 351).

Secondo quanto previsto dal nuovo articolo i diritti naturali, civili e politici degli uomini erano infatti la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà, la garanzia sociale e la resistenza all'oppressione. Enumerazione, questa, in sé ineccepibile se non per il fatto che non potesse essere considerata altro che una mera enumerazione. Non potevano essere messi sullo stesso piano diritti differenti fra loro e senza fornirne una chiara definizione giuridica. Inoltre

on nous assure que tous nos droits sont exprimés par les termes de liberté, égalité, etc., et il faut bien que nous croyons sur la parole; car où est la preuve que cette énumération soit complète, et que nous n'ayons pas peut-être quelque droits de plus?

[*Ibidem*, p. 351]

La Dichiarazione dei diritti, infatti, in quanto documento fondativo dei diritti del cittadino, non avrebbe mai dovuto presentare alcuna ambiguità o incertezza. Avrebbe dovuto essere chiara come un libro ele-

mentare. La velocità e l'eccesso di sintesi con i quali la Costituente prima e il *Comité* poi avevano condotto i lavori, l'avevano resa, invece, un ottimo strumento di propaganda, ma del tutto inutile sul piano pratico. Se lo stesso metodo fosse stato applicato anche per la redazione della costituzione, nulla avrebbe evitato che essa stessa fosse viziata dalla superficialità e dall'impraticabilità. La Francia aveva bisogno di una costituzione che fissasse principi chiari e diritti certi; in tutti gli altri casi nessun governo avrebbe potuto evitare l'instabilità.

È il diritto, o per meglio dire i diritti, a fungere da perno del sistema. Dimenticare che «le plus important des contrats sera celui qui associera un grand nombres d'hommes, dans la vue d'employer les forces de tous, au maitien des droits de chacun» (*ibidem*, p. 352). sarebbe stato come dimenticare l'aspirazione prima della Rivoluzione. In questo senso, per Daunou la volontà della maggior parte dei cittadini era la volontà di tutti e, dunque, la legge. Il potere di fare le leggi «n'est donc pas à proprement parler, susceptible d'être délégué; c'est le plus incommunicable attribut de l'autorité souveraine» (*ibidem*).

Un'asserzione forte, questa, che non deve in nessun modo essere interpretata come un'invocazione della democrazia diretta, sempre intesa come pericolosa ed inapplicabile. È alla sovranità che vanno tutte le attenzioni di Daunou. È la sovranità a risultare non delegabile, come non era delegabile neppure il potere di fare le leggi, sua specifica emanazione. Ad essere delegato ne è piuttosto l'esercizio, proprio per questo suscettibile invece di un controllo accurato e costante da parte di chi, della sovranità e del potere, è il vero

depositario. Gli strumenti della petizione e della sanzione, come anche la volontà di allargare l'accesso al diritto di voto, rientrano perfettamente in questa logica. Una logica per la quale a dover essere difesi erano

les principes d'une République participative qui devient finalement une République libératrice.
[Dauteribes, *L'idée de République*, p. 82]

3. Una nota stonata: il suffragio censitario

Una volta escluso, però, che l'appoggio di Daunou al *réferendum législatif* fosse il frutto del tatticismo politico o di una qualche adesione ai principi della democrazia diretta, resta comunque aperto il dubbio circa la compatibilità di questa posizione con l'introduzione di limiti al diritto di voto. In nessun momento della sua lunghissima carriera, infatti, Daunou ammetterà la possibilità di un suffragio universale. La posizione per cui solo il cittadino contribuente può essere ammesso al voto, non sarà mai messa in discussione. Come non sarà mai oggetto di discussione il fatto che la classe dei possidenti fosse quella più adatta alla gestione del potere e più incline a scegliere oculatamente i propri rappresentanti. Solo chi ha molto da perdere da un cattivo governo può comprendere appieno, infatti, l'importanza di una corretta gestione del potere. In questo senso, e peraltro conformemente all'ideologia rivoluzionaria dominante, Daunou si pose sempre come uno dei più assidui difensori del diritto di proprietà come base dell'ordinamento sociale. La costituzione montagnarda divenne, proprio per questo,

il suo bersaglio privilegiato. Convinto della fondatezza delle sue opinioni, non esitò ad affermare:

[...] le droit de propriété est le seul lien possible entre vingt cinq millions d'individus réunis en une indivisible République. Tout autre système provoquera l'anarchie ou supposera au moins le délire du fédéralisme le plus extrême. [...] Qui peut ignorer d'ailleurs que l'inégalité des jouissances n'est pas une invention politique, mais une loi de nature et qu'il faut ou que cette inégalité subsiste, ou que la nature des choses et des hommes soit évidemment comprimée.

[Remarque sur le plan proposé par le Comité de Salut publique, pp. 5-6]

Il diritto di proprietà non poteva pertanto essere abolito e dal momento che la sproporzione delle fortune è un fatto naturale, compito del legislatore sarà quello di gestirla in modo da assicurare al più gran numero di francesi il godimento dei propri diritti sia civili che politici. Più precisamente, compito del legislatore sarà:

Trouver, sans nuire aux intérêts actuels des individus, sans blesser nos relations commerciales, soit intérieures, soit étrangères; trouver les moyens de diviser harmoniquement les propriétés, d'augmenter le nombre des propriétaires, d'assurer aux riches la protection, à tous la subsistance: voilà le problème que l'humanité propose à la raison et à la loi; ceux qui le croient insoluble, calomnieraient à la fois l'état social et la nature.

[Ibidem, pp. 6-7]

Anche qui vale la pena sottolineare che per il concetto di proprietà, come per quello di Nazione e popolo, l'uso che Daunou ne va a fare tende ad essere del tutto peculiare. Il termine proprietà è usato nel senso più ampio possibile, tale da investire persino la definizione stessa di cittadinanza. Come scriverà infatti qualche anno più

tardi, l'esercizio dei diritti politici ed appunto la cittadinanza non sarebbero altro che il portato di una primaria esigenza di protezione degli individui. Per questo motivo la priorità di ogni governo dovrebbe essere quella di garantire questa sicurezza, «c'est à dire le besoin qu'a chacun de rester propriétaire de lui-même» (Daunou, *Essai sur les garanties individuelles*, p. 68). Quando poi nel 1795 Daunou sarà nominato membro della *Commission des Onze* con il compito di redigere il nuovo testo costituzionale, la questione della proprietà diverrà ancora più centrale, investendo anche i requisiti elettorali.

Il sistema elettorale introdotto nell'anno III prevedeva infatti un doppio grado di elezione (mutuato evidentemente da quello del 1791) per il quale gli elettori di primo grado riuniti in Assemblée primarie avevano il compito di eleggere i membri della Assemblée elettorali, depositarie della funzione di eleggere a loro volta i rappresentanti dello Stato. Per essere elettore di primo grado bastava essere cittadino francese e dunque nato e residente in Francia dell'età di almeno ventuno anni, essere iscritto al registro civico del proprio cantone e pagare un'imposta diretta, fondiaria o personale (art. 8); per essere elettore di secondo grado, invece, le condizioni richieste erano molto più rigide. Nella fattispecie, l'art. 35 della costituzione recitava:

Nessuno potrà essere nominato elettore se non ha venticinque anni, e alle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino francese non unisce [...] quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato pari al valore di duecento giornate di lavoro, o di essere locatario, o usufruttuario di un abitazione valutata ad un reddito pari al valore di centocinquanta giornate di

lavoro, o di un bene rurale valutato a duecento giornate di lavoro.

Questo comportava naturalmente una notevole riduzione nel numero degli eleggibili di secondo grado e restringeva il potere elettorale, riservandolo di fatto alla ricca borghesia dei *rentiers*, agli affittuari ricchi ed agli ex-nobili (purché nessuno dei loro parenti prossimi risultasse *émigré*). In questo modo la sfera dei votanti di primo grado si aggirava intorno al 75% della popolazione e dunque il suffragio si presentava come «tendenzialmente universale» (Martucci, *L'ossessione costituyente*, p. 284). Altrettanto non poteva dirsi per il secondo grado. Da qui il suo carattere censitario, tanto che Maurice Duverger arriverà a parlarne come del segnale evidente che «l'idea democratica in Francia segnò un nettissimo regresso» (*Le costituzioni della Francia*, p. 62).

In realtà per evitare un'errata percezione delle dinamiche e delle scelte dell'anno III, occorre precisare che il suffragio universale introdotto nel 1793, pur essendo certamente una straordinaria innovazione, degna di fornire un precedente nella storia della Francia e dell'Europa, era rimasto nei fatti lettera morta. Non era infatti mai stato applicato, rimettendone l'utilizzo alla fine della guerra con le potenze straniere, e fungendo troppo spesso negli anni del Terrore da strumento demagogico. Non sarebbe dunque corretto interpretare la successiva scelta di un suffragio censitario sulla base di un ideale di democrazia che probabilmente restava confinato ancora fra le opzioni meno appetibili. Il problema poi, nel concepire una democrazia, risiedeva soprattutto nel popolo stesso, catapultato sulla scena politica dalla

Rivoluzione ma in larga parte privo delle cognizioni necessarie per la gestione del potere.

Pertanto nell'ammettere gli evidenti limiti dei "nuovi cittadini", i Termidoriani non operarono altro se non una lucida presa di coscienza della realtà. E la realtà faceva i conti con un popolo francese troppo sensibile agli umori della piazza per essere un valido punto di riferimento del potere. Nella loro ricerca di uomini istruiti ed interessati al mantenimento delle leggi, finirono naturalmente per rivolgersi ai ceti più abbienti. Come ebbe modo di precisare Boissy d'Anglas alla Convenzione il 5 Messidoro dell'anno III:

Les hommes possédant une propriété sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à la tranquillité qui la conserve, et qui doivent à cette propriété et à l'aisance qu'elle donne, l'éducation qui les a rendus propres à discuter avec sagacité et justesse les avantages et les inconvénients des lois qui fixent le sort de leur patrie. L'homme sans propriété, au contraire, a besoin d'un effort constant de vertu pour s'intéresser à l'ordre qui ne lui conserve rien, et pour s'opposer aux mouvements qui lui donnent quelques espérances.

[Cit. in Caporal, *L'affirmation du principe d'égalité*, p. 250]

Per Daunou, che della costituzione dell'anno III fu uno dei principali redattori, la *ratio* nel concepire un «cens financier et culturel» (Dauteribes, *Daunou et le modèle du régime représentatif*, p. 131) risiedeva tutta nella certezza che soltanto l'istruzione e la pratica politica avrebbero potuto fornire al popolo gli strumenti di cui aveva bisogno per ottenere la piena consapevolezza delle proprie scelte. Già nel 1793 aveva puntualizzato l'importanza del binomio pratica politica-istruzione:

Croyons que le plus sur moyen, le seul peut-être, d'entraîner toutes les générations, comme tous les peuples, au perfectionnement dont elles sont susceptibles, c'est de les appeler, dès aujourd'hui, à l'exercice de tous les droits qui leur appartiennent. [...] Ne disons pas enfin que nous faisons assez pour eux quand nous leur rendons le droit d'élire. C'est peut-être là le droit dont l'exercice est le plus périlleux, quand il est séparé du droit d'être élu. Des électeurs non éligibles seront naturellement ceux à qui l'intriguant fera toujours la première confidence de son ambition, parce qu'en sollicitant leurs suffrages, il ne craindra pas de les offenser, ni d'avertir ou de provoquer dans leurs âmes, une envieuse rivalité.

[Daunou, *Remarque sur le plan proposé par le Comité de Salut Publique*, p. 17]

In questo senso soltanto quando tutti gli elettori avessero raggiunto un grado di istruzione tale da non essere più in preda delle faziosità degli agitatori, solo allora il suffragio avrebbe potuto essere pieno. Fino a quel momento il filtro costituito dalle Assemblee elettorali avrebbe fornito un'adeguata prevenzione contro l'instabilità e l'anarchia nella quale un popolo inconsapevole avrebbe sempre rischiato di incorrere. Ciò non toglieva naturalmente nulla alla sovranità popolare che permaneva intatta ed era anzi interpretata come base e fondamento di ogni istituzione. Semplicemente i tempi erano ancora troppo poco maturi per una scelta come quella del suffragio universale.

D'altra parte, come ebbe modo di affermare anche Montesquieu nell'*Esprit des Lois*, concetti quali sovranità del popolo e suffragio censitario non sempre apparivano incompatibili:

Il popolo, nella democrazia, è per certi aspetti il sovrano, per altri il suddito. [...] Le leggi che stabiliscono il diritto di suffragio sono dunque fondamentali in un tale governo. Qui, infatti, è altrettanto importante regolare in che modo, a chi e per che cosa debbono essere dati i suffragi,

quanto in una monarchia sapere chi sia il monarca ed in che modo debba governare. [...] Il popolo ha bisogno, come i monarchi, anzi più di loro d'esser guidato da un consiglio o senato. Ma perché abbia la fiducia in un tale organo deve eleggerne i membri, sia scegliendoli direttamente, come ad Atene, sia facendoli designare da un magistrato appositamente nominato, come si faceva a Roma in certe occasioni.

[Cit. in Matteucci, *Antologia degli scritti politici del Montesquieu*, pp. 97-98]

Nel definire, allora, le modalità di esercizio del voto, gli uomini dell'anno III (e Daunou con essi) non facevano che richiamarsi alla filosofia illuministica, per la quale l'accesso al suffragio era necessariamente legato a condizioni quali la proprietà e la virtù. È giusto affermare che in un certo senso:

essi ritornarono alle origini, alle idee ed ai principi illuministici, ripensati e adattati in funzione delle esperienze rivoluzionarie.

[Baczko, *Termidoriani*, p. 381]

La vera innovazione dell'anno III, però, fu piuttosto cercare di conciliare questi aspetti con il problema dell'istruzione. Per la prima volta i costituenti presero nella debita considerazione tale questione e grazie alla determinante pressione esercitata in tal senso proprio da Daunou, finirono per dedicarle un intero titolo della costituzione, il X. In nessuna delle due costituzioni precedenti si era, fino a quel momento, riscontrata la necessità di fornire una risposta adeguata al divario culturale che divideva la Francia.

Attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo delle scuole pubbliche e stabilendo all'art. 296 che «nella Repubblica ci sono scuole elementari dove gli scolari imparano a leggere, a scrivere, i rudimenti dell'aritmetica e quelli della mora-

le», si creava una prima speranza di poter associare, in futuro, «la pratique républicaine à une morale civique, l'instruction publique à l'éducation démocratique» (Conac, *La Constitution thermidorienne*, p. 263). A ciò si aggiunga che proprio Daunou con la legge del 3 Brumaio dell'anno III (25 ottobre 1795) oltre ad organizzare le *Écoles primaires*, definiva e creava anche le *Écoles spéciales* e l'*Institut national des Sciences et des Arts*, tutt'ora vanto del sistema scolastico francese.

L'importanza di un elettorato più consapevole diviene poi ancora più chiara se si considerano gli ampi dibattiti che portano all'approvazione dell'art. 16. Daunou propose infatti che, con il suddetto articolo, venisse inserita nella costituzione una sorta di clausola ulteriore per l'accesso al voto. In concreto si prevedeva che l'iscrizione al registro civico fosse subordinata alla previa dimostrazione di saper leggere e scrivere ed esercitare una professione meccanica. Si raggiungeva in questo modo un duplice obiettivo. Da un lato si otteneva un bilanciamento fra proprietari e non, dall'altro era implicito l'invito ad uscire dall'ignoranza e a porsi come cittadini indipendenti, liberi finalmente dal condizionamento delle fazioni. Solo l'istruzione avrebbe quindi, in questa logica, fornito la reale garanzia della neonata Repubblica.

Purtroppo, pur ammettendo la validità delle argomentazioni a riguardo, buona parte dei convenzionali non avevano dalla loro la stessa sicurezza che aveva invece guidato Daunou. Proprio per questo accettarono di inserire l'articolo nella costituzione solo a condizione che ne fosse procrastinata l'applicazione all'anno XII, confinandolo così per sempre nell'ambito delle mere ipotesi.

4. *Né listes de confiance né plebiscito*

I quattro anni di governo che seguirono il varo della Costituzione dell'anno III non rispettarono affatto le previsioni dei Termidoriani, men che meno quell'ideale di stabilità che ne aveva costituito il collante ideologico. Il concetto poi di Stato pedagogo per il quale Daunou si era tanto battuto non vide nemmeno una embrionale evoluzione. L'aspirazione di elevare la coscienza della Nazione attraverso l'educazione, non più intesa come semplice trasmissione di un sapere ma come il mezzo per affinare lo spirito critico di ogni cittadino ed affrancarlo da ogni forma di tirannia, si infranse miseramente contro lo scoglio costituito dalla «politica dei colpi di Stato» (Scuccimarra, *La sciabola di Sièyes*, p. 100).

La logica che aveva portato i costituenti dell'anno III a prevedere il rinnovo annuale sia di un terzo dei membri del Consiglio degli Anziani e dei Cinquecento (art. 53) che di un membro del Direttorio (art. 137) lungi dall'evitare il conflitto finì invece con l'istituzionalizzarlo, trasformandolo, paradossalmente, nell'elemento più stabile dell'intero governo direttoriale. Vendemmiaio, Fruttidoro, Floreale, Pratile seguirono tutti una stessa strada, quella della conservazione del potere e della "stabilità" ad ogni costo.

D'altra parte, il sentiero era stato precedentemente tracciato con i celebri *Decrets des Deux Tiers* che nello stabilire l'obbligo di rielezione per i due terzi dei deputati allora uscenti dalla Convenzione, avevano chiuso la breve esperienza politica termidoriana inficiando, ancora prima della sua nascita effettiva, le basi del nuovo governo. In un colpo solo due dei valori più

importanti usciti dalla Rivoluzione, quali la costituzione e la sovranità nazionale, erano stati ampiamente falsati.

A guidare una tale scelta ci fu sicuramente una forte volontà di autoconservazione. I membri della Convenzione erano gli stessi che avevano dapprima votato la morte del re; erano stati poi partecipi e legittimi testimoni del Terrore nonché infine responsabili della caduta di Robespierre. Non potevano certo permettersi di favorire una vittoria elettorale tanto monarchica quanto giacobina. In entrambi i casi la loro sorte sarebbe stata segnata.

A ben guardare però anche la forza della Rivoluzione e dei suoi principi giocò un ruolo determinante. Se l'indipendenza della Nazione o la sorte stessa della Rivoluzione fossero stati minacciati dalle scelte elettorali, ogni atto, anche il più estremo, compiuto per evitare che ciò avvenisse non poteva non esser considerato legittimo (Lefebvre, *La France sous le Directoire*, p. 73). La ricerca della stabilità istituzionale passava, allora, inevitabilmente attraverso queste due lenti e benché poco importi quale sia stato il loro peso effettivo nello svolgimento della dinamica politica, la cosa certa è che operarono una drastica cesura fra rappresentanza e paese legale.

Contrariamente alle *journées* rivoluzionarie, infatti, il motore dei *coups* diretti non era il popolo ma il governo o il Corpo legislativo, nessuna «effervescenza del sociale» (Scuccimarra, *La sciabola di Sieyès*, p. 101) gli forniva alimento. Semplicemente con il colpo di Stato parlamentare si cercava di risolvere il perenne conflitto che si produceva fra i Consigli e il Direttorio all'indomani di ogni elezione politica. Un conflitto per il quale, vale la pena ricordare, non era stato pensato alcu-

no strumento giuridico di risoluzione.

Per i costituenti dell'anno III i meccanismi costituzionali da soli erano sembrati sufficienti ad evitare qualsivoglia violazione della legge. Anche perché la prospettiva termidoriana continuava ad essere quella rivoluzionaria legicentrica, per la quale il punto di partenza e di arrivo del fare politica era la legge. La dialettica politica fra legislativo ed esecutivo era volutamente esclusa ed operando una rigida ripartizione costituzionale delle competenze si creava l'illusione dell'equilibrio.

Quando il futuro presidente del Consiglio dei Cinquecento presentò alla *Commissions des Onze* il testo di quello che avrebbe dovuto essere l'art. 24 della nuova Costituzione, suscitò perciò solo delle reazioni indignate. Daunou aveva infatti previsto che

le Directoire peut appeler au jury constitutionnaire de toutes les lois ou décrets qu'il juge contraire à la Constitution. Cet appel suspend l'exécution de ces lois et des ces décrets.

[Daunou, *Manuscrits Daunou*, BN, NAF 21891]

Emerge con chiarezza la volontà di rendere più efficace l'azione governativa, dotandola di strumenti che le consentissero di agire e non solo di eseguire. Come aveva già lucidamente affermato:

Dés que le conseil exécutif est fortement organisé, dès que les membres sont soumis à une responsabilité sévère, sa puissance devient un intérêt national, sont activées vivifiées l'empire, sont érigées est la caution la plus sûre de tous les droits individuels, le principe nécessaire et insuppléable de la paix intérieure, de la prospérité commune, de la santé et de la vigueur du corps politique. Un gouvernement faible et non respecté est une calamité générale; c'est la symptôme du dépérissement d'un peuple et la présage de la servitude.

[Daunou, *Essai sur la Constitution*, p. 30]

Non sappiamo purtroppo se avrebbe operato successive mediazioni in questo senso nelle fasi più aspre della stagione dei colpi di Stato, dal momento che il suo mandato, terminato il 1 pratile dell'anno V (20 maggio 1797), non fu più rinnovato fino al Febbraio dell'anno VI (1798). È certo però che le sue convinzioni non vacillarono nemmeno di fronte all'irruzione sulla scena politica di Napoleone Bonaparte.

Occorre precisare che la storiografia in questo campo ha spesso volutamente trascurato o mal interpretato il ruolo svolto da Daunou. Esaustive in proposito sono le parole di Jean Burdon:

Pourquoi ne pas s'en tenir au récit de Boulay et admettre que Sièyes a exposé ses idées à partir du 20 Brumaire à plusieurs personnes, dont Boulay, Roederer et Daunou qui les ont rédigées, mais qui ont pu le mal comprendre sur certains points, en les amalgamant inconsciemment avec leurs conceptions personnelles [...]?

[Burdon, *La Constitution de l'an VIII*, p. 23]

Verrebbe da chiedersi innanzitutto perché dovremmo ammettere come fonte le annotazioni di Boulay de la Meurthe su Sièyes ed invece escludere a priori ogni validità circa le memorie di Taillandier su Daunou. Sembra inoltre improbabile che uomini della caratura di Roederer e Daunou fossero ridotti al ruolo di semplici scrivani. Oltretutto, pur ammettendo che le memorie di Taillandier a riguardo siano edulcorate, rimane pur sempre il progetto presente nei *Manuscrits Daunou* che ad una attenta lettura non sembra affatto simile a quello Sièyes. E sebbene una premessa di tal genere possa essere in fondo evitata, dal momento che ad essere in gioco non è una disquisizione sulle fonti, risulta però obbligata laddove alcune delle questioni trattate

andranno inevitabilmente a toccare tali delicati ambiti.

In particolare proprio per ciò che concerne il filo conduttore di questo lavoro, ovvero il diritto di voto, il progetto Daunou dell'anno VIII non smentisce le aspettative. All'art. 4 prevedeva infatti che:

Sont citoyens tous les hommes au dessous de 21 ans, qui sont nés en France ou qui y sont domiciliés depuis dix années.

[Daunou, *Manuscrits Daunou*, BN, NAF 21891-21895]

Nessun accenno quindi ad un presupposto di censo o ad un'imposta per avere la qualifica di cittadino. Si potrebbe addirittura azzardare che si tratti di una sorta di suffragio universale. L'art. 6 mitiga però questa prospettiva:

Néanmoins on ne peut élire aux fonctions nationales de sénateur, de législateur, de tribun, de consul, de ministre, et conseiller d'Etat, de questeur et de juge de cassation, ceux qui n'ont point exercé une fonction départementale administrative ou judiciaire, et ces fonctions départementales elles-mêmes ne peuvent être conférées qu'à ceux qui ont rempli des fonctions de même nature dans un arrondissement [...].

[*Ibidem*]

Ancora una volta ad esser centrale è la competenza politica dei governanti. Ancora una volta accanto ad una quasi illimitata estensione della massa votante doveva esserci la garanzia fornita da una classe dirigente capace ed opportunamente scelta. Non occorre allora quasi nessuno sforzo interpretativo per immaginare la reazione di Bonaparte.

Quando poi, caduto l'*Empereur*, la Restaurazione riportò la Francia sui propri passi, non solo il suffragio divenne strettamente censitario ma addirittura nel 1817 se

ne prevede un'ulteriore restrizione. Daunou si oppose con vigore a questa riforma giudicata inammissibile e rea di provocare ulteriori danni alla vita politica, forse più di quanto *listes de confiance* e plebisciti non avessero già fatto. Come si oppose anni più tardi alle ordinanze di Carlo X soprattutto laddove si prevedeva di restringere ancora la legge elettorale, questa volta vanificando concretamente la conquista rivoluzionaria per eccellenza. Sappiamo che l'*Adresse de 221*, di cui fu firmatario, aprì la strada alla Monarchia di Luglio, ma è altrettanto noto come, nonostante le aspettative, anch'essa fece prova di *revanchisme* allontanando nuovamente la Repubblica.

In un'ottica come questa, allora, per la quale nessuna fra le molteplici conquiste rivoluzionarie poteva darsi per acquisita e nella quale l'unica cosa certa era la necessità di progredire, la posizione di Daunou in tutti quegli anni non aveva nulla di paradossale. Anzi è forse più corretto affermare che si inserisse in questo scenario in continuo movimento dove la priorità di ogni legislatore, e più in generale di ogni uomo politico, diveniva quella di confrontarsi con la realtà e solo allora scegliere la strada più consona al pieno realizzarsi del nuovo ordinamento politico. Questo anche qualora si palesasse il fatto che la grandezza degli ideali usciti dalla Rivoluzione comportava anche, ed inevitabilmente, una loro intrinseca debolezza. Se non si comprende appieno l'importanza che per Daunou possedeva il concetto di perfettibilità della politica e dell'uomo, difficilmente se ne possono comprendere le scelte e diviene fin troppo facile definirlo contraddittorio, quasi calcolatore.

Daunou invece, forse molto più di alcuni suoi contemporanei, accettò la necessità di

una pratica politica spesso dubbia ma indispensabile affinché i diritti, il suffragio, la sovranità e la Repubblica non restassero sulla carta o peggio al soldo della demagogia. Oltretutto è difficile guardare agli esiti più nefasti della Rivoluzione senza pensare che forse in parte essi derivano proprio dall'errore di tentare soluzioni troppo rapide e quasi sempre lontane dal nuovo tessuto sociale. Sarebbe corretto, in questo senso, riconoscere che spesso ai costituenti mancò un certo grado di pragmatismo. Un pragmatismo che è invece un elemento dominante nelle idee di Daunou e dal quale la sua attività politica non può essere scissa, soprattutto nelle scelte meno condivisibili.

Alla questione pertanto, *manoeuvre tactique ou idéologie*, la miglior risposta è quella fornita proprio dallo stesso Daunou:

[...] ce ne sont pas là des abstractions, des spéculations, des principes; ce sont des documents fournis, à toutes époques, par trop d'expérience. [Daunou, *Essai sur les garanties individuelles*, p. 156]

Bibliografia

- Baczko (Bronislaw), "Les Thermidorien", in *Dictionnaire critique de la Révolution française*, Paris, Flammarion, 1988; trad. it. "I Termidoriani", in François Furet, Mona Ozouf (a cura di), *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1988, pp. 371-383.
- Boffa (Massimo), *La Rivoluzione e la Controrivoluzione*, in Furet (François) (a cura di), *L'eredità della Rivoluzione francese*, Bari, Laterza, 1989.
- Burdon (Jean), *La Constitution de l'an VIII*, Rodez, Carrère, 1939.
- Burke (Edmund), *Reflections on the Revolution in France*, 1790 (trad. it. *Riflessioni sulla Rivoluzione di Francia*, Bologna, Cappelli, 1930).
- Caporal (Stéphane), *L'affirmation du principe d'égalité dans le droit public de la Révolution française (1789-1799)*, Paris, Economica, 1995.
- Clément (Jean Paul), *Aux sources du libéralisme français: Boissy d'Anglas, Daunou, Lanjuinais*, Paris, L.G.D.J., 2000.

- Conac (Gérard), Machelon (Jean Pierre) (a cura di), *La Constitution de l'an III. Boissy d'Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel*, Paris, Presses Universitaires de France, 1999.
- Daunou (Pierre Claude François), *Le Contrat social des français*, Paris, 1789.
- *Remarques sur le plan proposé par le Comité de Salut Publique*, Paris, Imprimerie Nationale, 1793.
 - *Vues rapides sur l'organisation de la République*, in *Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatif et politiques des Chambres françaises*, tome LXII, Paris, Dupont, 1905, pp. 343-350.
 - *Essai sur la Constitution*, in *Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatif et politiques des Chambres françaises*, tome LXII, Paris, Dupont, 1905, pp. 350-370.
 - *Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société*, a cura di J.P. Clément, Paris, Belin, 2000 (ed. or. *Essai sur les garanties individuelles que réclament l'état actuel de la société*, Paris, 1819).
 - *Manuscripts Daunou*, BN, NAF 21891-21895.
- Dauteribes (André), *L'idée de République dans la pensée politique de Daunou*, in *Nation et République, les éléments d'un débat. Actes du colloque de Dijon (6-7 avril 1994)*, Aix-Marseille, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1994, pp. 76-97.
- *Daunou et le modèle du régime représentatif*, in Conac (Gérard), Machelon (Jean Pierre), *La Constitution de l'an III. Boissy d'Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel*, pp. 111-138.
- Duverger (Maurice), *Les Constitutions de la France*, Paris, Presses Universitaires de France, 1983; trad. it. *Le Costituzioni della Francia*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1984.
- Genty (Maurice), *L'apprentissage de la citoyenneté. Paris 1789-1795*, Paris, 1987.
- Guennifey (Patrice), *Le nombre et la raison: la Révolution française et les élections*, Paris, Ecole des haute études en sciences sociales, 1993.
- Gusdorf (George), *La conscience révolutionnaire. Les Idéologies*, Paris, Payot, 1978.
- Lefebvre (George), *La France sous le Directoire*, Paris, Mésidor, 1984.
- Lucien (Jaume), *L'individu effacé ou le paradoxe de libéralisme français*, Paris, Fayard, 1997.
- Martucci (Roberto), *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Matteucci (Nicola), *Antologia degli scritti politici del Montesquieu*, Bologna, Il Mulino, 1961.
- Moravia (Sergio), *Il tramonto dell'Illuminismo: filosofia e politica nella società francese (1770-1810)*, Roma, Laterza, 1986.
- Scuccimarra (Luca), *La sciabola di Sieyès. Le giornate di Brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- Rosanvallon (Pierre), *Le peuple introuvable: histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, Gallimard, 1998.
- *La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Paris, Gallimard, 2000.
- Thiers (Adolphe), *Histoire du Consulat et de l'Empire*, Paris, Laffont, 1972.
- Taillerand (Alphonse Honoré) (a cura di), *Documents biographiques sur P.C.F. Daunou*, Paris, Firmin-Didot, 1847.

¹ Tale espressione è stata usata il 3 luglio 1789 da Lally-Tollendal nella risposta a Talleyrand circa i mandati imperativi. Cfr. *Archives Parlementaires*, t. VIII, p. 560.

² «Voi francesi avreste potuto, se aveste voluto farlo, trarre profitto dal nostro esempio, e conferire alla vostra libertà ritrovata una corrispondente dignità. [...] Il vostro sistema costituzionale soffrì interruzioni innanzi a giun-

gere a compimento; ma pure voi avevate già in mano gli elementi di una costituzione assai prossima al raggiungimento della desiderata perfezione» (Burke, *Reflection on the Révolutions in France*, pp. 97-101).

³ *L'Adresse* (del distretto di Nîmes del 3 dicembre 1789) è citato da Genty, *L'apprentissage de la citoyenneté*, pp. 35-36.